

2. Questo certificato dovrà riportare il *visto* della rispettiva Pretura, e del rispettivo Capitanato circolare ed essere quindi presentato all' i. r. Ufficio di porto giurisdizionale pel conseguimento del permesso di viaggio marittimo. Pegli abitanti sia nativi che domiciliati o dimoranti nella città di Zara, il detto certificato riporterà pure il *visto* della c. r. Direzione di polizia.

3. I quattro ii. rr. Ufficj di porto sunnominati estenderanno la loro giurisdizione per tutto il circolo, in cui sono situati.

4. I permessi di assenza verranno per ora rilasciati gratuitamente, e muniti del solo bollo proporzionale.

5. Fino al primo gennajo 1840 tutti i naviganti dalmati dovranno essere forniti del permesso di viaggio marittimo, e da quell'epoca in poi non potrà venir compreso in un ruolo di equipaggio chi ne fosse mancante.

6. Riguardo a quegli individui però che in questo frattempo si trovassero e rimanessero assenti dal circondario di questo Governo, dedicati alla navigazione di grande cabotaggio, o di lungo corso, la premessa disposizione dell' art. 5 non avrà effetto, venendo invece per gli stessi prorogato il detto termine fino a tre anni decorribile dal primo giugno p. v. per fornirsi di tale permesso, e per ottenerlo potranno, onde non obbligarli a ripatriare, rivolgersi a taluno degl' ii. rr. Ufficj di porto nell' interno, o ad alcuno de-